

Roma, 1° Settembre 1953

MINISTERO DEI TRASPORTI  
E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
AZIENDA AUTONOMA F.S.  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

CIRCOLARE I.E. 13... (611/600)  
(811/806)

15/09

OGGETTO:

Attivazione della nuova  
regolamentazione.

UFFICI CENTRALI -SEDE  
DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI -TUTTE  
p.c. DIRETTORI CENTRALI -SEDE

15-63

Il "Regolamento per la circolazione dei treni", attualmente in vigore è sostanzialmente ancora quello edito nel 1923, aggiornato più volte con appendici e ordini di servizio. Tali aggiornamenti successivi hanno però alterato la struttura del Regolamento stesso, per modo che esso è venuto a perdere alquanto quell'organicità e quell'equilibrio tra le parti, che sono indispensabili in una pubblicazione di tanta importanza. Tenuto poi conto della convenienza di adottare i concetti e le nuove possibilità che si sono andati affermando in questi ultimi anni nel campo dell'esercizio ferroviario, il Servizio Movimento ha provveduto alla redazione di un nuovo "Regolamento per la circolazione dei treni", che, dopo esame da parte di tutti i Servizi interessati, è stato approvato dalla Superiorità.

Il nuovo "Regolamento per la circolazione dei treni", entrerà in vigore nel mese di ottobre p.v., alla data che verrà comunicata con apposito ordine di servizio.

./.

La presente circolare deve essere distribuita alle sotto elencate Unità e categorie di personale

Unità Centrali	Unità periferiche	Categ. di personale
Sezioni Reparti	Sezioni - Reparti - Dirigenti C.li - Zone - Squadre - Tronchi	Direttivo - Prime due qualifiche del personale di concetto degli Uffici - Gruppo Dirigenti del personale dell'Esercizio - Operai specializzati - Operai qualificati 1° classe

In relazione a tale nuovo testo si è reso necessario apportare modifiche a quasi tutti i Regolamenti e alle Disposizioni e Istruzioni di esercizio, di competenza dei vari Servizi interessati; inoltre, in tale occasione, sono state stralciate dal R.C.T. le norme per la circolazione dei carrelli, che hanno formato l'oggetto di una apposita Istruzione, ed è stato redatto un nuovo testo: la Istruzione per l'esercizio dei passaggi a livello.

Tra le pubblicazioni di competenza di questo Servizio sono stati variati il "Regolamento sui segnali", la "Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco", nelle sue quattro Parti e il libro 1° - Sezione 2° della "Istruzione per l'esercizio degli A.C..".

Tali varianti sono contenute, rispettivamente, nella Appendice n° 10 al R.S., nell'O.S.32/1963 e nell'O.S.31/1963, già distribuiti a tutto il personale interessato.

Si pongono in rilievo, qui di seguito, alcune tra le varianti di maggiore importanza alle pubblicazioni citate.

Regolamento sui segnali:

- è stato rifatto il gruppo degli articoli dal 10 al 20 allo scopo di semplificare le segnalazioni portate dai treni;
- è stata variata la procedura per l'oltrepassamento di segnali permissivi di blocco automatico a via impedita, di cui all'articolo 48;
- è stato riordinato e notevolmente ampliato l'art. 49 allo scopo di esporre in modo chiaro ed organico le norme da osservare per l'oltrepassamento a via impedita dei segnali, di protezione e di partenza, dei vari tipi di impianti;

./.

- si è previsto, nell'articolo 54, che i Servizi dell'esercizio, in casi eccezionali, possano concedere deroghe alle norme sulla visibilità dei segnali, tenuto conto della velocità massima di linea e valutate le condizioni particolari del tracciato.

Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico:

- gli articoli relativi al personale addetto ai posti di blocco elettrico manuale, alla circolazione dei treni materiali sui tratti di lavoro, alla circolazione della locomotiva di rinforzo con maglia sganciabile, alla circolazione della locomotiva di soccorso, alla circolazione a binario unico su linee a doppio binario e alla liberazione artificiale delle maniglie degli strumenti di blocco sono stati rifatti per porli in armonia con il nuovo R.C.T. e per introdurre le norme già emanate, su alcuni di tali argomenti, per mezzo di O.S. e circolari;
- nell'articolo relativo al mancato funzionamento del blocco sono state introdotte nuove norme cautelative;
- i moduli M.40b, per le prescrizioni ai treni da parte del personale dei posti intermedi di blocco elettrico manuale, sono stati rifatti ed è stato aggiunto il fac-simile del modulo M.5, usato, per le analoghe prescrizioni, da parte del personale di stazione;
- nella Parte III, relativa al blocco automatico, sono state portate in apposita Appendice le norme da osservare solo sui tratti di linea attrezzati con sistema di blocco di vecchio tipo.

Istruzione per l'esercizio degli Appareti Centrali - Libro 1° Sezione 2°:

l'articolo 3, relativo ai rapporti tra il personale del Servizio T.E. ed il personale dell'esercizio per la manutenzione e ripara

./.

zione degli impianti di sicurezza, è stato modificato per tener conto dei deviatori ad aghi slegati, manovrati a mano e muniti di fermascambi a chiave, che prima non erano considerati nell'Istruzione; si è poi stabilita la regola generale che nel caso di assuntorie su linee a dirigenza normale o a dirigenza unica debbono osservarsi le disposizioni relative agli impianti non presenziati da Dirigente del Movimento.

Le pubblicazioni di competenza degli altri Servizi variate o di nuova redazione, oltre beninteso al nuovo "Regolamento per la circolazione dei treni", sono le seguenti:

- Disposizioni per i treni con regimi speciali di sicurezza;
- Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico;
- Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale;
- Istruzione per il servizio dei deviatori;
- Istruzione per il servizio dei manovratori;
- Istruzione per il personale di scorta ai treni;
- Istruzione per l'uso del telefono e del telegrafo;
- Istruzione per il personale di condotta delle locomotive;
- Istruzione per l'esercizio dei passaggi a livello;
- Istruzione per la circolazione dei carrelli;
- Istruzione per il servizio del personale di linea;
- Prefazione Generale e Prefazioni Compartimentali all'Orario Generale di servizio.

E' evidente che tale nuova regolamentazione, ad eccezione della "Istruzione per la circolazione dei carrelli", riguarda, essenzialmente, il personale preposto all'esercizio dei trene.

ni; si è però provveduto a distribuire anche agli agenti del Servizio I.E. maggiormente interessati nei vari argomenti copia degli Ordini di servizio di modifica o delle nuove pubblicazioni.

Si ritiene, ad ogni modo, opportuno richiamare l'attenzione di codeste Divisioni sulle "Disposizioni per i treni con regimi speciali di sicurezza", che precisano i provvedimenti da adottare per la circolazione dei treni stessi, sulle varianti alla "Istruzione per il servizio dei deviatori", che, tra l'altro, comprendono le norme di esercizio dei deviatori ad aghi slegati manovrati a mano e le disposizioni da osservare, da parte del personale dell'esercizio, in caso di guasto di fermascambi, e sulla "Istruzione per l'esercizio dei passaggi a livello", in cui sono state raccolte, in modo unitario, tutte le norme e disposizioni attinenti al servizio dei P.L. -

La "Istruzione per la circolazione dei carrelli", riguarda, invece, direttamente anche il personale I.E. e, pertanto, viene distribuita a tutti gli agenti interessati.

Resta quindi inteso che dalla data di entrata in vigore del nuovo R.C.T. l'allegato L della "Raccolta di Norme attinenti l'esercizio delle linee a trazione elettrica 3000 V c.c." cesserà di aver valore e dovrà, sulla detta Raccolta di norme, essere sostituito dalle nuove "Istruzioni per la circolazione dei carrelli".

In particolare si richiama l'attenzione sul fatto che dalla data di entrata in vigore del nuovo R.C.T. le richieste per la circolazione dei carrelli dovranno essere effettuate usando i moduli M.31 - M.32 - M.33 anzichè quelli IE. 216 - 217 - 206.

Infine per quanto concerne la nuova disciplina per la utilizzazione degli intervalli di orario e delle interruzioni programmate o accidentali, si fa presente che le varianti so-

stanziamenti previste dal nuovo R.C.T. sono le seguenti:

- fermo restando che la richiesta di conferma dei limiti di intervallo dovrà essere avanzata almeno un'ora prima dell'inizio dell'intervallo stesso, il Dirigente Movimento potrà confermare, anziché immediatamente, 15' prima dell'inizio dell'intervallo stesso;
- alla fine di qualsiasi intervallo d'orario o interruzione programmata o accidentale dovrà sempre essere dato benestare al Movimento per il ripristino della circolazione.

---

La nuova regolamentazione entrerà in vigore contemporaneamente al nuovo "Regolamento per la circolazione dei treni", alla data che verrà precisata con apposito ordine di servizio.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

